



COMUNE DI CAVARZERE

Città Metropolitana di Venezia

ORIGINALE

REGISTRO ORDINANZE [N.121](#) DEL 07-11-2024

OGGETTO:	ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI SGOMBERO ABITAZIONE PER RISCHIO INCOLUMITA' - Località CA' MATTE, n. 10 Cavarzere (Ve).
----------	---

Il Sindaco

Premesso:

- che in data 06 novembre 2024 alle ore 17:15 i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Venezia - Distaccamento di Cavarzere, sono intervenuti presso il civ. 10 in Località Cà Matte per incendio di una unità immobiliare di civile abitazione censita al catasto urbano sul foglio n. 51, mappale n. 283, subalterno n. 2 (abitazione) e n. 3 (garage);
- che l'intervento è avvenuto post incendio in una rimessa (garage) adiacente all'abitazione, non direttamente connessa ad essa, accertando la necessità immediata di chiusura delle utenze sia dell'energia elettrica poiché l'impianto elettrico non appariva a norma e sia del gas (GPL) poiché la tubazione dal punto di sviluppo dell'incendio percorreva l'esterno della casa raggiungendo di fatto la cucina; pertanto sia l'impianto elettrico che l'impianto del gas gpl necessitano di un completo ripristino al fine di garantire la pubblica e privata incolumità;

Considerato:

- che la situazione della parte di fabbricato ne rende impossibile l'utilizzo senza pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- che pertanto il personale diffidava formalmente l'occupante di non accedere allo stabile in quanto necessari i lavori di completo ripristino degli impianti tecnologici per le utenze dell'energia elettrica e del gas (GPL);

Visto l'art. 54 comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 12.08.2000 come sostituito dall'art. 6 della Legge n. 125 del 24.07.2008, ai sensi del quale il Sindaco, in veste di Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e/o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Rilevate le eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, ragioni che esigono interventi di immediata necessità ed urgenza e che giustificano la omessa comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90;

Dato atto, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90, che la struttura competente è il Settore Comunale Governo del Territorio, presso la quale è possibile prendere visione degli atti, e che il responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Federico Pugina;

Da quanto sopra esposto l'immobile è da ritenersi inagibile ed inaccessibile fintantochè, al fine di salvaguardare l'incolumità sia pubblica che privata, non verranno eseguiti tutti quei lavori necessari alla messa in sicurezza del fabbricato residenziale;

- visti gli articoli 16 e 19 del vigente Regolamento Edilizio Comunale;



COMUNE DI CAVARZERE

Città Metropolitana di Venezia

- visto l'articolo 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 come sostituito dall'art. 6 della Legge n. 125 del 24.07.2008;

CONVALIDA

l'ordine di chiusura cautelativa, con divieto, a chiunque, di accedere al civico 10 in Località Cà Matte, in quanto a seguito del parziale danneggiamento degli impianti tecnologici (impianto di distribuzione dell'energia elettrica e dell'impianto di distribuzione del gas gpl) sono venute a mancare le condizioni di sicurezza;

ORDINA

- lo sgombero degli occupanti a qualsiasi titolo dell'immobile in Località Cà Matte, n. 10 a Cavarzere nel più breve tempo possibile dalla data di notifica della presente ordinanza fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

VIETA

al proprietario del civico 10 in Località Cà Matte di accedere o consentire a terzi l'accesso all'immobile medesimo fino ad avvenuto ripristino di tutte le condizioni di sicurezza;

AVVERTE

- che, ove non si ottemperi al presente provvedimento, saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa circa l'abitabilità/agibilità delle costruzioni ed il loro uso e/o destinazione;
- che, in difetto di adempimento alla presente ordinanza sarà provveduto alla denuncia all'Autorità Giudiziaria a termine degli artt. 650 e/o 677 del Codice Penale;
- contro il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.

La presente Ordinanza, per i provvedimenti in essa descritti, viene notificata:

agli occupanti dell'immobile (indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile per ragioni di tutela dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento) e affissa sul luogo;

Inoltre la presente Ordinanza viene, altresì, notificata per le proprie rispettive competenze a:

al Responsabile del Settore Vigilanza - Comando di Polizia Locale, presso la sede municipale;

al Dirigente del Settore Governo del Territorio, presso la sede municipale;

al Comando Locale Stazione dei Carabinieri, Corso Matteotti n. 42 - 30014 Cavarzere (Ve); tramite Posta Elettronica Certificata: tve29600@pec.carabinieri.it

al Comando Provinciale dei VV.F di Venezia; tramite Posta Elettronica Certificata: com.veneziah@cert.vigilfuoco.it



COMUNE DI CAVARZERE

Città Metropolitana di Venezia

Il Settore Vigilanza - Comando di Polizia Locale ed il Settore Governo del Territorio, sono incaricati della sorveglianza sull'esecuzione della presente Ordinanza.

Il Sindaco

Avv. MUNARI PIERFRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.